

DIRETTORIO  
DELLA PRATTICA  
**CIVILE E CRIMINALE**  
CON L'AGGIUNTA  
DELLA PRATTICA  
**DEL SINDICATO**  
**DEGLI OFFICIALI.**  
NON MENO UTILE, CHE NECESSARIO

A tutti i Curiali, e molto più a' Causidici per formar e ordinatamente il Processo senza pericolo di nullità.

*Composto in lingua Italiana per maggior facilità d'ognuno dal Dottor D. Lorenzo Cervilini, primo versato in detta materia, e dopo Prete Secolare della Terra d'Oppido, Diocesi d'Acerenza, e di Matera.*

DEDICATO

ALL'ILLVSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIGNORE

**D. OTTAVIO ORSINI**  
**CONTE DI PACENTRO,**  
E D'OPPIDO,  
Duca di Cancellara, e Principe di Frasso.



IN NAPOLI, MDCXCVI.

Nella nuova Stamperia dei Gramignani,  
Con licenza de' Superiori. E Privilegio.





MO  
**ECCELLENTISS. SIGNORE.**



O debito; è mia fortuna insieme si è il portar à piedi di V. E. questa Opra di mio Zio, che di nuovo esce dal Tocchio alla lucc. Mio debito; poiche, come devoto Vassallo dell' E. V. di giustitia devo tributarle tutto quell' ossequio che posso: Mia fortuna; perche troppo glorioso dovrà comparir questo Libro, portando su'l Frontispizio li splendori del vostro Nome: Nome d'un Principe grande, d'un Principe dotto, d'un Principe saggio. Principe grande per li splendori della vostra Sereniss. Famiglia, non nuova al mondo, mà più che antichissima e noti anche à quei che dell'istorie sono assatto digiuni. Io miro, ed amo insieme in ogni tempo illustrata con chiarori della vostra Real prosperità ogni preminenza, ed ogni Regno colle dilei singolari grandezze gloriosamente ingemmato. Le dignità conspicue de Romani furono l'esser Consuli Senatori, e Prefetti. Mà con che frequenza infin da primi tempi dell'edificazione di Roma posseduti dagl' antenati di V. E. mirati con occhio riverente da quello popolo, Signore di tutte le nationi, che godeva riconoscere per superiori personaggi di tanta nobiltà; i quali s'lo volessi qui partitamente notare, potrebbe dimisi *numera stellaris* se poter: le dignità militari più illustri furon i generali; questi non han ritrovato persone, che con petto più forte, l'havessero gloriosamente sostenuto, quanto gl'Ursini; che portano nell' illico nome coraggio à suoi, terror à nemici: tra quali in modo particolare



DIRETTO RIO  
DELLA  
PRA TTICA CIVILE  
DEL DOTTOR  
LORENZO CERVILLINI  
PRETE SECOLARE.  
PROEMIO.

S O M M A R I O.

*Pratica Giudicaria tiene origine dal Testamento Vecchio num. 1. Et exercitio dal Jus positivo. num. 2.*

I. M. L



A Pratica Giudicaria tiene il suo origine dal Testamento Vecchio, havendo Iddio per mezzo del suo servo Moisè, cap. 19. del Deuteronomio ordinato: *Non habitis testes unum contra aliquem, quicquid illud peccati, & facinoris fuerit; sed in ore duorum, aut trium testium habbit omnia verbum;* il che sìa disposto anco nel cap. xviii. de iud. cap. xxvii, & cap. lxxv de testib. Dopo sì approbata, & esercitata dal Jus positivo, dal quale è nata una certa forma particolare da osservarsi nel giudizio, per togliere, o abbreviare le liti, havendo anco à questo effetto li Santi Apostoli, e Santi Pontefici loro successori lasciato molti Canoni, come si ha nel cap. 2. & 3. diff. 10. & cap. sancta 15. diff. E per entrare ordinatamente, e colli suoi principii, mezzi, e fini; in questa materia si ha da vedere, che cosa sia Giudizio; quante le sue specie; quante, e quali persone lo costituiscono; e quali cose sono di sostanza del Giudizio, e del suo ordine.

TRATTATO I.

*Del Giudizio. Cap. 1.*

S O M M A R I O.

*Giudizio, che cosa sia. num. 1.*

**I**l Giudizio è un'atto legitimo di tre persone, cioè Giudice, Attore, e Reo, *de verbis significat cap. foras*, e tiene molte distinzioni, come diffusamente lo distingue il nostro Maestro Maranta nella sua *Aurea Pratica*, e noi per maggior facilità ne ponceremo alcuni separati dalla tela giudicaria, à modo di Trattati fuora il corpo di questa Pratica se qui ordinatamente trattaremo della corporatura del processo per le sue parti, e membra, che appartengono alla sua integrità, e perfezione à similitudine degli membri del corpo humano, che mancando alcuno, si dice imperfetto, manco, e mostruoso; e parimente tratteremo delle persone, che costituiscono il giudizio.

*Delle persone, che costituiscono il Giudizio. Cap. 2.*

**H**avemo detto, che cosa sia Giudizio; resta di vedere intorno le persone, che lo costituiscono; E perché s'è provato nella sua definitione, che è un'atto legitimo di tre persone, Giudice, Attore, e Reo; però si deve vedere di ciascuno di essi, e prima,

*Del Giudice Cap. 3.*

S O M M A R I O.

*Giudice, che cosa sia. num. 1.*

*Giudice, giudicando colla coscienza privata precca. num. 2.*

*Giudice è di tre maniere; Ordinario, Delegato, & Arbitro, e che fatto ciascuno di essi. num. 2. 4. & 5.*  
*Appellazione non si fa dalla sentenza, è verolando dell'arbitro, si può bensì pagare la pena posta nel consenso stesso non farre à detta sentenza, purché non vi sia clausola (dato manente paga.) num. 6. & 7.*

# DIRETTOIO DELLA PRATTICA CRIMINALE, DEL DOTTOR LORENZO CERVILLINI PRETE SECOLARE.

## PROS MIO.

### S O M M A R I O.

Giudice deve molto fatigare, e studiare per amministrare la giustitia nelle cause civili a tutti con rectitudine; e molto più vantaggiosamente nelle criminali num. 1.

Danno cagionato alle parti della mala giudicatura, nelle cause civili, si può reparare per diverse vie, non così nelle criminali num. 2.

Giudizio criminale quanto sia più considerabile del civile num. 3.

Utilità, che apporta alla Republica il gaftigo de' delinqvunti num. 4.

Ingiustitia in tre capi può succedere per parte del Giudice num. 5.

Danni, che fa il Giudice, che malamente giudica a se stesso, & agli litiganti num. 6.

Giudice deve auertire nel corregere gli errori de' juditii, e gaftigarsi ordinatamente num. 7.

### I. M. I.

**S**Bi il Giudice deve molto fatigare, e studiare, per ben amministrare nelle cause civili la giustitia a tutti con ogni rectitudine, e bialancia eguale con dare a ciascuno quello gli tocca, & il suo ius, come per la l. iustitia, ff. de iustitia, & iure, & iuri la gloria. Et DD. e nel 6. l. uris practice, iustitiae, eod, tir. Molto più vantaggiosamente con ligame più stretto è tenuto nell'amministrazione della giustitia nelle cause criminali arg. text, in 2. autib, multo magis, C. de Sacros. Eec., e la ragione è chiara, perché, se il Giudice giudicara malamente nelle cause civili, il danno fatto alle parti si potrà reparare, o per via d'appellazione, o per via di restituzione in integrum, la quale non ha luogo negli delitti, l. vnic. C. si aduersi, delitt, & l. auxiliis in princip. ff. de minor. O' vero per via di restituzione in altrimenti beni, si come ricercarà la quantità del danno, Rodriguez nel tratt. de ord, in 2.

dicial, esp. 14. concil. 5. Ma nelle cause criminali, se il Giudice non farà retto giudicio, il danno, che ne pronenirà sarà irreparabile, o almeno si restituira con molta difficoltà; perché non si tratta di male intorno gli beni di fortuna, come nelle civili; mà di male intorno le persone d'huomini, ch'è di stima più superiore: e massime della vita, della quale non vi è cosa più cara, Pasquier controversiar. illastr. lib. 1. cap. 18. nn. 9. E si come l'anima è più nobile, e di maggior stima del corpo, cap. schedula 38. dist., così il corpo è più nobile delle robe, e li deve à quelle preferire. l. in servorum in fin. ff. de pgnis. E quanto il corpo è preferito alle cose, tanto il giudizio criminale è più considerabile del civile, perché si tratta circa il bene comune, e publico, e non circa il particolare, e privato, mentre appartiene, & importa molto alla Republica, che siano gaftigati li delitti, l. ita vulneratus cir. finem. ff. ad l. aquilam, & è cosa iniqua, che li delitti restino impuniti, l. in delitti. S. si cum Dominus ff. de noctilib. importando molto alle Province di tirare purgata da mal'huomini, acciò da gli buoni si viva nell'amata quiete, e publico commercio, il che nasce dal rigore della giustitia, e publica disciplina, Leongrat in princip. ff. de Offic. Praef. & in l. se operis, C. de paix.

E perché per tre capi può succedere, che il Giudice commetta l'ingiustitia: ciò è per malitia, per negligenza, e per ignoranza; benché dalli due primi nascono molti mali, assai più maggiori sono quelli, che nascono dall'ignoranza delle leggi; & in tutti detti casi il Giudice, che male giudica, non solamente fa danno al prossimo, & è tenuto alla refutazione di essi a gli aggrauati; ma anche offende mortalmente l'anima sua, quia ignorantia ignorabitur cap. que ea 38. dist. perché deue sapere quello, che fanno gli altri Giudici, ouero consulenti

# PRATICA DEL SINDICATO DELL'OFFICIALI

## P A R T E I.

### INTRODUZIONE

*Dell'Imperio, e sua origine.*

S O M M A R I O.

*Imperio, come habbia l'origine, n. 1.*

*Imperio del Regno di Napoli, come passò all'Aragonesi, n. 2.*



Imperio per saperne l'origine, come dal suo natale, si deve sapere, che il Sign. Iddio lo costitù in terra, accioche lineggi, e questioni difficili fidi-spongano nella forma, che sarà più bona nel suo colpetto, secondo la verità della cosa, procede dunque dal suo contentimento n. 23. q. 4. quae sitū, tralascio qui come, & in persona di chi sia stato conferito nelle nationi, e genti antiche, e dico solo, che secondo moltissimi, al Papa appartiene dopo eletto l'Imperatore d'esaminarlo, approvarlo, ungerlo, e seccarlo, e coronarlo, se sarà degno e rigettarlo, se sarà indegno, come se sarà sagrilego, escommunicato, tiranno, fatuo, heretico, pagano, spergiuro, o vero persecutore della Chiesa, e non volendo l'Elettori elggerlo il Papa supplisce & imparità di voti, il Papa può inchinare dove li piace. Et essendo diviso l'Imperio in molte Monarchie, e Regni, furono instituiti vari magistrati secondo il libero volere di ciaschuno dominante.

Così il Regno nostro dopo essere stato posseduto dalli Goti, fu occupato da Saraceni, dalli quali passò al dominio di Re Roggiero, e successori Hormadi, e da questi passò all'Aragonesi, alli quali finalmente successero i nostri Cattolicissimi Austriaci Re delle Spagne, come pienamente contano l'istorie, alle quali si riferiscono li studiosi.

*Chi può creare li Magistrati,*

Cap. I.

S O M M A R I O.

*Creare li magistrati appartiene al Papa, n. 1.*

*Prelati, e chi haudi possano creare li magistrati, n. 2.*

*Creare li magistrati appartiene all'Imperatore, a chi esso haudi concedere, n. 3.*

*Imperatore da chi li fu conferita la potestà, e giurisdizione, n. 4.*

*Re hanno potestà di creare magistrati, pretori, e Tribunali, n. 5.*

*Regali si dicono percho appartengono al Re, n. 6.*

*Re può tanto nel suo Regno, quanto sull'Imperatore nel suo Imperio, n. 7.*

*Re in quanto alli suoi sudditi, e Monarcha, n. 8.*

*Re tiene maggior ragione nel suo Regno, che l'Imperatore nell'Imperio, n. 9.*

*Re subito creati hanno la pienezza della potestà, n. 10.*

*Re di Spagna è Monarcha nelli suoi Regni, n. 11. e 12.*

*Re di Spagna procede tutti l' altri Re, perche possiede più Regni, e tiene più Coronie, n. 13.*

*Re hanno le regalie con la erasione senza altra concessione, n. 14.*

*Figli di Re hanno le regalie, e possono creare li magistrati, cioè il primogenito, n. 15.*

*Viceré hanno l'istessa potestà delle loro Re, n. 16.*

*Viceré hanno il mandato non libera anco nelli riservati, e li compete l'Eccellenza, n. 17.*

*Viceré, come la persona dell'istesso Re procede tutti li titulati, n. 18.*

*Viceré per essere l'insegne del Re tiene le tre giurisdizioni dispositive, n. 19.*

*Viceré hanno subordinati alle leggi, costituzioni, e capitoli del Regno, n. 20.*

*Viceré non deve appartarsi dal Consiglio, e Voto del Collaterale, ma simile in materia, che concerne giustitia, n. 21.*

*Viceré in occasione di parità de' Voti de'Sign. Regenti può dare il suo voto, n. 22.*

*Viceré ha de' regali in administratione tutti, n. 23.*

*Viceré può fare, e lavorare pranzatiche, e dispensare ius nove del Re, n. 24.*

*Pranzatiche fatti senza voto del Collaterale spirando finito l'anno, n. 25.*

*Viceré per legittimare naturali, e spuri, n. 26.*

*Viceré può ordinare, che si proceda suauitate, e de' plani nelle cause civili, n. 27.*

*Republiche hanno le regalie, e possono creare li magistrati, e far leggi, e statuti, n. 28.*